



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 03/02/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022 – CONFERMA ALIQUOTE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tre** del mese di **febbraio** alle ore **18:45**, previa l'osservanza di quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Comunale, dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020 sono presenti :

PARMEGGIANI ROBERTO	Sindaco	P	VENTURI ALBERTO	Consigliere	P
RUSSO LUCIANO	Assessore	P	RASCHI ALESSANDRO	Assessore	P
LENZI MARILENA	Assessore	P	LODI SIMONE	Consigliere	P
ARMAROLI CHIARA	Consigliere	P	MASTACCHI MARCO	Consigliere	P
BERNABEI IRENE	Assessore	P	CHILLARI ACHILLE	Consigliere	P
MARTINI SILVIA	Consigliere	P	VERONESI MARCO	Consigliere	P
LOLLI FRANCA	Consigliere	P	BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	A
FELIZIANI FEDERICO	Consigliere	P	MURATORI MARCO	Consigliere	P
VINCENZI MATTEO	Consigliere	P			

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

E' presente l'Assessore esterno ROSSI GIANLUCA

Partecipa il Segretario Generale DALLOLIO PAOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi 739-783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che istituiscono e disciplinano, a decorrere dall'anno 2020, la nuova imposta municipale propria (IMU), cui sono assoggettati tutti gli immobili situati nel territorio comunale, salvo quelli espressamente esentati dalla legge medesima;

VISTE le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, e dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della stessa legge "esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

VISTO l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, "la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle indicate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

PRESO ATTO che, alla data odierna, il decreto di cui al citato comma 756 non è stato adottato, né è disponibile il prospetto di cui al comma 757, cosicché si ritiene di poter confermare per l'anno di imposta 2022 le medesime aliquote deliberate per l'anno di imposta 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 28/1/2021, nella parte con la quale questo Consiglio ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria valide per l'anno 2021, fissando, con riguardo alle fattispecie esplicitamente previste dalla Legge n. 160/2019, le seguenti aliquote:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019): 6‰;
- per i fabbricati rurali a uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019): 0‰;
- per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019): 1,2‰;
- per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019: esenti ai sensi del comma 758): 0‰;
- per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, Legge 160/2019): 10,5‰;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019), nonché per le fattispecie diverse da quelle indicate nel seguito, individuate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, opera la seguente aliquota di base o "ordinaria": 10,5‰;

DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; e che qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRECISATO che l'aliquota di base o ordinaria del 10,5‰ trova applicazione nel caso di pertinenze dell'abitazione principale di categoria C/2, C/6 e C/7 che non siano esenti dall'imposta, nonché per le pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che non siano soggette all'aliquota del 6‰;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU finché permane tale destinazione e i fabbricati non siano in ogni caso locati, cosicché per l'anno di imposta 2022 non può trovare applicazione l'aliquota dell'1,2‰, deliberata per l'anno 2021;

RICHIAMATA la citata deliberazione n. 7 del 28/1/2021, nella parte con la quale questo Consiglio, valendosi della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ha fissato le seguenti aliquote:

- per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito o comodato a parenti in primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario le adibisca a propria abitazione principale (cioè vi abbia la dimora abituale e vi assuma la residenza anagrafica): 8‰;
- per le abitazioni e le relative pertinenze locate a canone concordato (ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998), a condizione che il conduttore vi abbia la dimora abituale e vi assuma la residenza anagrafica entro sei mesi dalla stipula del contratto: 6‰ (l'imposta ottenuta applicando questa aliquota deve essere ridotta del 25%, ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019);
- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario (ex art. 43 del DPR 917/1996): 9,2‰;
- per i fabbricati sfitti, o comunque tenuti a disposizione, di qualunque categoria catastale: 10,6‰;
- per le aree fabbricabili e i fabbricati in fase di ristrutturazione: 10,4‰;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019 è stato modificato dall'art. 5-decies del D.-L. 146/2021, cosicché a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto il testo dell'art. 1 recita quanto segue: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), limitatamente all'anno 2022, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 78, comma 3, del D.-L. 104/2020, per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta l'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato da questo Consiglio con la propria deliberazione n. 16 del 27/5/2020;

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel menzionato Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria si rinvia ai commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplinano l'imposta e alle altre norme vigenti e con essa compatibili, anche con riferimento alla Legge n. 212/2000, recante "Disposizioni in materia di Statuto del contribuente";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite a cura del Comune, entro il termine perentorio del 14/10 dell'anno di riferimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della loro pubblicazione, entro il 28/10 dell'anno di riferimento, sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero

dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO della proposta della Giunta comunale di confermare per il 2022 le aliquote già in vigore;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2022, le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2021, con la sola eccezione dell'aliquota dell'1,2‰ riservata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, in quanto questi dall'anno 2022 non sono assoggettati all'IMU in forza dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali viene differito al 31/3/2022;

Sindaco: sono confermate le aliquote in vigore.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dell'U.O. Bilancio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del Consiglio;

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti n.16

Con 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di dare atto che quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno di imposta 2022, le aliquote dell'imposta municipale propria già approvate per l'anno 2021, dettagliate in premessa, e delle quali il prospetto che segue offre un'esposizione sintetica:

Fattispecie

Aliquota

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

6‰

Fabbricati rurali a uso strumentale

0‰

Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D

10,5‰

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in primo grado in linea retta che le adibiscono a propria abitazione principale

8‰

Abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato, a condizione che l'inquilino le adibisca a propria abitazione principale

6‰

(con abbattimento dell'imposta al 75%)

Fabbricati non produttivi di reddito 9,2‰
fondiario

Fabbricati sfitti o comunque tenuti a 10,6‰
disposizione, di qualunque categoria
catastale

Aree fabbricabili e fabbricati in fase di 10,4‰
ristrutturazione

Immobili non rientranti in alcuna delle 10,5‰ (si applica anche alle pertinenze
fattispecie di cui sopra (aliquota di base o dell'abitazione principale di
"ordinaria" categoria C/2, C/6 e C/7 non
esenti né soggette all'aliquota
del 6%)

3. di prendere atto che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, non sono assoggettati all'IMU;

- ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019 come modificato dall'art. 5-decies del D.-L. 146/2021, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

- ai sensi dell'art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), limitatamente all'anno 2022, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%;

- ai sensi dell'art. 78, comma 3, del D.-L. 104/2020, anche per il 2022 non è dovuta l'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

4. di precisare che le aliquote di cui alla presente deliberazione hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

5. di incaricare il Funzionario Responsabile dell'IMU di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, all'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14/10/2022, della presente deliberazione.

Infine, il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di procedere allo scopo di consentire agli uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti dei quali questo atto è presupposto, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
PARMEGGIANI ROBERTO

Il Segretario Generale
DALLOLIO PAOLO